

---

**Diritto alla continuità affettiva dei minori:  
ecco il testo definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati.**

*Il 14.10.2015, è stato definitivamente approvato, dalla Camera dei Deputati, il testo (proposta n. 2957/2015), senza alcuna modifica, del **Disegno di Legge in tema di diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.***

Questo il **testo.**

-----

**Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  
sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido  
familiare**

**ART. 1.**

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile

*e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.*

*5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.*

*5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento ».*

#### **ART. 2.**

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

*«L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore ».*

#### **ART. 3.**

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis ».*

#### **ART. 4.**

1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole:

*«stabile e duraturo, » sono inserite le seguenti:*

*«anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, ».*